



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le **Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente**
Direzione Infrastrutture Energia
Corso di Porta Vittoria 27
20122 Milano*

Milano, 13 novembre 2023

DCO 474/2023/R/eel “Orientamenti per la regolazione infrastrutturale del servizio di trasmissione dell’energia elettrica per il sesto periodo di regolazione 2024-2027”

Osservazioni generali

Prenderemmo atto in linea generale della scelta di non modificare in modo significativo la regolazione tariffaria in materia di criteri di determinazione dei ricavi riconosciuti per i servizi di trasmissione e dispacciamento e in materia di criteri per la determinazione dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi di trasmissione e dispacciamento per il sesto periodo di regolazione 2024-2027, confermando per molti aspetti l’impianto regolatorio del quinto periodo di regolazione infrastrutturale del servizio di trasmissione elettrica.

Con riferimento poi alle tariffe corrisposte dalle imprese di distribuzione a Terna, come più sotto evidenziato tra le osservazioni specifiche riterremmo opportuno portare all’attenzione una **problematica che riguarda il calcolo della componente in potenza del CTR_p, legato al processo di implementazione della Delibera 109/2021/R/eel** in materia di erogazione del servizio di trasmissione, distribuzione e dispacciamento per l’energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva immissione in rete.

Riguardo infine ad un’eventuale reintroduzione di un corrispettivo tariffario per i produttori, come meglio dettagliato nello spunto S.22 desidereremo evidenziare il potenziale distorsivo che un tale corrispettivo potrebbe avere sulla concorrenza tra produttori a livello europeo, senza che si ravvisino particolari vantaggi da un punto di vista dei clienti finali.

Osservazioni specifiche

S.20 Osservazioni in merito alla tariffa corrisposta dalle imprese di distribuzione al gestore del sistema di trasmissione

Evidenzieremmo la necessità di **aggiornamento della disciplina con riferimento alle modalità di calcolo del corrispettivo per il servizio di trasmissione dell’energia elettrica**



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

prelevata dalle imprese distributrici (inclusi i gestori di SDC) **dalla rete di trasmissione nazionale**, con particolare riferimento alla **quota potenza (CTR_p)**. In particolare:

- Ai sensi dell'Articolo 14 del TIT la componente CTR_p , espressa in centesimi di euro/kW, è applicata alla potenza di interconnessione tra RTN e reti di distribuzione (e gestori di SDC) prelevata dall'impresa medesima dalla RTN. Sempre ai sensi del TIT (Articolo 1), la potenza di interconnessione tra RTN e reti di distribuzione è definita come la media dei valori massimi delle potenze prelevate dalle imprese distributrici dai punti di interconnessione con la RTN in ciascuno degli ultimi 12 mesi disponibili al momento della determinazione della componente CTR_p . Da questo ne deriva che ad oggi tale componente viene aggiornata annualmente applicando il corrispettivo unitario definito da ARERA alla media dei valori massimi delle potenze prelevate nei 12 mesi precedenti;
- Con la Delibera 285/2022/R/eel è stata introdotta un'ulteriore modifica del TISDC (Articolo 15.5) prevedendo che "ai fini del calcolo della potenza di interconnessione tra RTN e reti di distribuzione prelevata dal SDC dalla RTN e soggetta al pagamento dei corrispettivi in potenza di cui all'Articolo 14 del TIT ovvero, nei casi in cui il SDC non sia connesso alla RTN, ai fini del calcolo del valore massimo della potenza prelevata nel mese dai punti di interconnessione con le reti di distribuzione soggetta al pagamento dei corrispettivi in potenza di cui all'Articolo 15 del TIT si utilizzano i medesimi criteri di cui al comma 15.4...", ossia la facoltà di considerare la potenza prelevata nel mese in oggetto al netto della potenza prelevata dalle utenze del SDC (dai relativi punti di connessione al SDC) e funzionale a consentire la successiva immissione nella rete del SDC.

Questo significa tra l'altro che **a partire dal periodo in cui decorre l'applicazione del regime di cui alla Delibera 109/2021/R/eel verrebbe modificata la modalità di calcolo del corrispettivo CTR_p** (nettando la potenza prelevata funzionale a consentire la successiva immissione in rete) **senza che però siano ad oggi state definite le relative modalità implementative che coinvolgeranno necessariamente Terna e i gestori degli SDC** per la messa a disposizione dei dati necessari a tale calcolo. Ad oggi tali modalità non ci sembrerebbero di fatto ancora definite nell'ambito dell'Allegato A78 di Terna, e richiederebbero probabilmente anche modifiche delle Convenzioni per la regolazione del servizio di trasmissione dell'energia elettrica.

In linea generale quindi dovrebbero esser considerate nella regolazione tariffaria in oggetto anche tutte le particolarità legate all'implementazione della Delibera 109/2021/R/eel che hanno un impatto diretto sulla determinazione dei corrispettivi CTR_e e CTR_p .

S.22 Osservazioni in merito all'allocazione dei costi di trasmissione ai produttori di energia elettrica e ai clienti finali



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Riterremmo a tal proposito che **un'eventuale reintroduzione di un corrispettivo tariffario per i produttori (presente in Italia fino al 2009) sarebbe accompagnata da potenziali inefficienze nel funzionamento del mercato elettrico**, tra le principali sottolineeremmo in particolare come:

- esista un rischio di distorsione della concorrenza sul mercato elettrico interconnesso a livello continentale in caso di adozione di approcci molto diversi tra loro nella determinazione delle *injection charges* come quelli descritti nel menzionato report di ACER;
- l'applicazione di corrispettivi tariffari ai produttori si ripercuoterebbe inevitabilmente sui prezzi dell'energia pagati dai clienti finali, con possibili effetti amplificati legati tra l'altro alla modalità di determinazione del prezzo sui mercati all'ingrosso dell'energia, i.e. il meccanismo di *system marginal pricing* (per esempio nel caso in cui tali corrispettivi fossero applicati solo ad alcune categorie di produttori).

In ultima analisi, e tenuto anche conto anche dei limiti specifici impostici dalla normativa europea attuale al livello delle così dette G-Charges¹, **riterremmo che l'introduzione di un corrispettivo tariffario per i produttori a parziale copertura dei costi di trasmissione non possa portare vantaggi sostanziali per i clienti finali, comportando invece semmai anche un rischio di impatti negativi sul funzionamento dei mercati elettrici all'ingrosso** come precedentemente dettagliato, oltre agli oneri operativi legati alla modifica della struttura tariffaria.

Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed eventuale opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.

¹ Parte B dell'Allegato al Regolamento (UE) n. 838/2010 della Commissione, del 23 settembre 2010, che adotta orientamenti relativi ai meccanismi di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e ad un'impostazione di regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione - Testo rilevante ai fini del SEE.